

DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 12
SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 136 del 30 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO - N. Arch.115 S.C. - Cava di sabbia sita in località Alberoni - Frazione Squille - nel Comune di Castel Campagnano (CE) - Ditta Fusco Domenico - Diniego della prosecuzione di qualsiasi attività estrattiva. Estinzione dell'autorizzazione, di cui alle norme transitorie ex art.36 L.R.54/85, per decadenza, ai sensi dell'art.13 comma a) della L.R.54/85 e s. m. e i.

PREMESSO:

* con istanza del 12.06.1986 la Ditta Fusco Domenico ha fatto richiesta di prosecuzione dell'attività estrattiva, ai sensi dell' art. 36 della L.R. 54/85, nella cava di sabbia ubicata nel comune di Castel Campagnano, frazione Squille loc. Alberoni;

* questo Settore, con Decreto n. 2064 del 24.07.2001, notificato il 20.11.2003, ha rigettato l'istanza;

* la Ditta ha proposto ricorso al T.A.R. Campania n. 1223/04 per l'annullamento, previa sospensione, del suddetto provvedimento;

* il T.A.R. Campania, in data 22.04.2004, con l'Ordinanza n° 2329 ha accolto la domanda incidentale sospendendo il Decreto n. 2064 del 24.07.2001;

* con sentenza n. 3939/06 il T.A.R. Campania ha annullato il provvedimento n. 2064 del 24.07.2001 di rigetto istanza dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione della cava;

* avverso la sentenza del T.A.R è stato proposto ricorso al C.d.S., previa sospensione;

* da un esame degli atti presenti in ufficio, risultando il mancato rinnovo della polizza fidejussoria, prevista dall'art. 6 della L.R. 54/85 e s. m. e i., questo Settore, con nota prot. n. 347355 del 22.04.2005, ha diffidato la Ditta a presentare una nuova polizza e, nelle more, ha disposto la sospensione cautelativa dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art.26 della L.R.54/85 e s.m. e i.;

* la Ditta ha trasmesso istanza di revoca della sospensione, corredata di una serie di documenti, tra cui un'attestazione con la quale la MEIEAURORA sosteneva di essere subentrata alla SIAD e che la polizza n° 7372422, che aveva cambiato numero in 36080226, era ancora in vigore;

* dall'esame della documentazione effettuata è emerso che:

* tutti gli atti trasmessi erano in copia fotostatica e pertanto non validi;

* alcune ricevute di pagamento erano riferite alla polizza n° 21431808 relativa alla Responsabilità Civile e pertanto non pertinente alla Garanzia per il recupero ambientale;

* alcune ricevute di pagamento erano riferite alla polizza n° 36080226 che non risulta presente agli atti di questo Settore;

* persistendo le condizioni di inadempienza, con la nota prot. n. 440264 del 19.05.2005, è stata confermata la sospensione dei lavori nella cava fino alla regolarizzazione del prescritto adempimento;

* con la stessa nota prot. n. 440264 del 19.05.2005, questo Settore ha rappresentato che l'importo prestato a garanzia dalla presumibile precedente polizza era esiguo ed ha ordinato che la nuova polizza fosse stipulata secondo lo schema fornito, di importo non inferiore a euro 200.000 e fosse inviata in duplice esemplare, in originale, per consentire all'ufficio il possesso materiale dell'atto;

* avverso i su indicati provvedimenti la Ditta Fusco Domenico ha proposto il ricorso n.5247/05 al T.A.R. Campania, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione;

* il T.A.R. Campania con Ordinanza n. 2323 del 28.07.2005, ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento perchè sprovvisto di termine certo;

* con nota prot. n. 734505 del 08.09.2005, questo Settore, adeguandosi a quanto indicato dal T.A.R., fissava

un termine certo e rinnovava la sospensione di qualsiasi attività che si svolgeva nell'area di cava, per un periodo massimo di 90 giorni, diffidando la Ditta ad adempiere, come previsto all'art. 13 punto d) L.R. 54/85 e s.m. e i., alla presentazione della polizza fidejussoria rinnovata;

* avverso l'indicato provvedimento la Ditta Fusco Domenico ha riproposto con motivi aggiunti ricorso al T.A.R. Campania, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione;

* il TAR Campania con Ordinanza n. 3280 del 17.11.2005, ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;

* questo Settore, non avendo la Ditta Fusco Domenico provveduto al rinnovo della polizza nel termine dei 90 giorni concessi, con nota prot. n. 13472 del 05.01.2006, ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90 e s. m. e i., l'avvio del procedimento per l'adozione di un provvedimento:

* per non consentire la prosecuzione di qualsiasi attività estrattiva nella cava in oggetto;

* per dichiarare estinta l'autorizzazione per decadenza, ai sensi dell'art. 13 comma a) della L.R. 54/85 e s. m. e i.;

* successivamente all'Ordinanza n. 3280 del 17.11.2005, il legale difensore della Ditta Fusco Domenico, ha depositato presso la segreteria del T.A.R. Campania alcuni documenti invitando questo Settore a prenderne atto;

* con nota prot. n. 307176 del 04.04.2006 l'Avvocatura Regionale, ha trasmesso a questo Settore la documentazione depositata dal legale della Ditta comprendente:

1) copia della polizza fidejussoria n. 7372422 del 02.05.1991 della SIAD Assicurazioni con apposto il timbro della Aurora Assicurazioni, la data del 26 gennaio 2006 e la dicitura "copia conforme all'originale";

2) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile imprese industriali ed edili n. 7656708 della SIAD Assicurazioni del 06.05.1991;

3) copie delle quietanze di pagamento della polizza AURORA Assicurazioni n. 7372422 per gli anni 1999, 2000 e 2001;

4) copie delle quietanze di pagamento della polizza MEIEAURORA Assicurazioni n. 36080226 per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 (con la scritta "CONTRATTO N. B1007372422 ASSUNTO IL N. 21132 96 36080226");

5) copie delle quietanze di pagamento della polizza di responsabilità civile AURORA Assicurazioni n. 7656708 per gli anni 1999 e 2000;

6) copie delle quietanze di pagamento della polizza di responsabilità civile AURORA Assicurazioni n. 21431808 per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 (con la scritta "CONTRATTO N. 1007656708 ASSUNTO IL N. 21132/060/21431808").

CONSIDERATO CHE:

* il deposito cauzionale, o l'alternativa polizza fidejussoria, previsto dall'art. 6 della L.R. 54/85 e s. m. e i., deve garantire alla Regione la realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale e deve essere disponibile a favore dei Comuni e delle Comunità Montane per indennizzi e danni alle infrastrutture (commi 4 e 6 art. 6 L.R. 54/85);

* la polizza fidejussoria consistente in un contratto sottoscritto dalle parti, previa valutazione Regionale (comma 7 art. 6 L.R. 54/85), deve materialmente essere posseduta dall'amministrazione;

* la polizza n. 21431808 riguarda la responsabilità civile imprese industriali ed edili e quindi non utile a questo Settore per le finalità indicate;

* la polizza n. 36080226 non risulta presente agli atti di questo Settore;

* la polizza n. 7372422, ritenuta vigente dalla MEIEAURORA e dalla ditta, non è rispondente a quanto richiesto con nota n. 440264 del 19.05.2005 sia per le condizioni generali sia per l'importo insufficiente a garantire il corretto recupero ambientale;

* la ditta non ha adempiuto alla diffida a presentare la polizza rinnovata nei contenuti e nell'importo;

* per quanto sopra ricorrono le condizioni per la estinzione dell'autorizzazione per decadenza, in applica-

zione dell'art. 13 della L.R. 54/85 e s. m. e i.;

* l'attività estrattiva è avvenuta per effetto delle norme transitorie della L.R. 54/85 e s. m. e i. ed in esecuzione dell'Ordinanza del T.A.R. Campania che ha sospeso il provvedimento di rigetto istanza ex art. 36 L.R. 54/85;

* le suddette norme transitorie costituiscono, in mancanza di un provvedimento definitivo dell'Amministrazione, autorizzazione alla coltivazione;

VISTA LA L.R. 54/85;

VISTA LA L.R. 17/95;

VISTO IL D.P.G.R.C. n. 7018/95;

VISTO IL DECRETO DIRIGENZIALE DEL COORDINATORE DELL' A.G.C. 12 N. 4 DEL 25.10.2004;

VISTA LA DELIBERAZIONE DI G.R.C. N. 1904 DEL 28.10.2004;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. Cave e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- a. il diniego della prosecuzione di qualsiasi attività estrattiva nella cava in oggetto;
- b. l'estinzione dell'autorizzazione, di cui alle norme transitorie ex art. 36 L.R.54/85, per decadenza, ai sensi dell'art. 13 comma a) della L.R. 54/85 e s. m. e i.;
- c. il rinvio ad ulteriore e successivo provvedimento di questo Settore Provinciale Genio Civile di Caserta per le obbligatorie azioni di ricomposizione ambientale.

Il presente Decreto è rimesso:

- alla Ditta Fusco Domenico via Annunziata n.10 Limatola (BN);
- al Sindaco del Comune di Castel Campagnano (CE) per i successivi adempimenti di competenza e perché ne curi la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.28 comma 6 della L.R. 54/85;
- all'Assessore alle Cave e Torbiere della Giunta Regionale della Campania, via De Gasperi n. 28, Napoli, per opportuna conoscenza;
- al Coordinatore dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario per opportuna conoscenza;
- al Settore Regionale Cave e Torbiere, Centro Direzionale, Isola A/6, Napoli, per opportuna conoscenza;
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per la pubblicazione;
- alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE), per informativa;
- al Prefetto di Caserta, per informativa;
- al Comando Prov.le la Guardia di Finanza di Caserta, per informativa;
- al Comando Prov.le Carabinieri, per informativa;
- al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Caserta, per informativa.

30 ottobre 2006

Il Dirigente Delegato
Ing. Vincenzo Di Muoio